



Titolo

Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara o del commissario di campo - art. 61, comma 1, CGS - fonte di fede privilegiata

Descrizione

Nell'ordinamento sportivo sussiste il principio dell'assoluta primazia, nella gerarchia delle fonti di prova degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, comma 1 CGS (analogamente all'art. 35 vecchio CGS), rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (Cfr. Corte sportiva di appello S.U. 15 aprile 2016 *in* CU 15/4/2016 n. 114/CSA). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza sportiva che agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidejussione riconosciuta alla refertazione arbitrale (confermata anche dal Tribunale nazionale di arbitrato dello sport 29/9/2011 n. 1463/2011), ne deriva da un lato che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come "effettivamente verificati", restando interdetti al giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili (prove testimoniali) di mettere in discussione quanto attestato nel referto (Cfr. Corte giustizia federale 23/11/2012 *in* CU 23/11/2012 n. 102/CGF); dall'altro lato detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e quindi il giudice investito della controversia è tenuto a fondare il suo convincimento su tali referti (Corte sportiva appello S.U. 15/4/2016 cit.).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 7/CFA/2019-2020/C

Presidente

Sica

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 61, comma 1, CGS

Provvedimenti

Corte Federale d'appello

Sez IV - DECISIONE N. 0007/CFA del 16 ottobre 2019 – (ASD POLISPORTIVA TIRRENO) n. 36/2019 – 2020 Registro Reclami